



Comune di CORRIDONIA

**LA RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
A RILEVANZA ECONOMICA
(articolo 30 del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201)**

ANNO 2023

SOMMARIO

La ricognizione dei servizi pubblici locali: introduzione	2
Premessa	2
L'individuazione dei servizi di rilevanza economica generale.....	2
Il perimetro costituito dai servizi di rilevanza economica affidati	4
I servizi a rete	6
I servizi non a rete	8
Analisi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di CORRIDONIA	12
Sezione A - Affidamenti in house	13
1. Servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA/SERVIZI CIMITERIALI	13
Sezione B - Affidamenti NON in house	19
1. Servizio TRASPORTO SCOLASTICO	19
Appendice normativa	25

La ricognizione dei servizi pubblici locali: introduzione

Premessa

L'articolo 30 del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

La ricognizione deve rilevare, in relazione ad ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti di regolazione e degli indicatori definiti dalle autorità di settore per i servizi a rete e dai ministeri per i servizi non a rete (come ad esempio il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023).

La presente relazione viene effettuata, in sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel predetto articolo 30 del predetto D.Lgs. n. 201/2022, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto D.Lgs. n. 201/2022, e, quindi, entro il 31 dicembre 2023.

La relazione sui servizi pubblici locali dovrà essere aggiornata annualmente.

L'individuazione dei servizi di rilevanza economica generale

L'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. (Tusp) definisce i «servizi di interesse generale» come le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; secondo la successiva lettera i) i «servizi di interesse economico generale sono quelli erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato».

E' indispensabile dunque verificare, caso per caso, la presenza di un "mercato" reale o potenziale, la concreta esistenza o anche la potenzialità della formazione di un luogo di libero scambio dei beni e servizi.

La qualificazione di un servizio "a rilevanza economica" mostra dunque un carattere dinamico ed è connessa alla evoluzione culturale, economica e tecnologica. Seguendo il punto di vista comunitario questo significa che i servizi di interesse economico generale (secondo la nozione usata nel Trattato CE) possono comprendere, oltre quelli forniti dalle industrie di rete, una gamma di attività non definibile una volta per tutte alle quali si applicano i principi che regolano il mercato interno tra cui quello della concorrenza.

Generalmente i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono quelli realizzati senza scopo di lucro (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale. Attività e servizi non economici sono per lo più connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di profitto d'impresa, le cui spese per lo più fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica, ma in realtà qualsiasi attività, anche

quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di rilevanza economica può essere svolta in forma d'impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi, un'istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni.

In breve, ai fini della rilevanza o meno di un Spl, è necessario prendere in considerazione:

1. gli elementi tecnici del servizio;
2. le modalità di gestione del servizio;
3. l'appetibilità di mercato se il servizio stesso dovesse essere messo a gara.

Nel primo anno di applicazione dell'articolo 30 del DLgs. 201/22 il Comune di CORRIDONIA ha individuato la situazione rappresentata nella tabella di seguito esposta.

Tipologia del servizio pubblico locale	Di rilevanza economica generale	NON di rilevanza economica generale
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	X(ato)	
SERVIZIO RIFIUTI	X(ata)	
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		X
TRASPORTO SCOLASTICO	X	
ILLUMINAZIONE VOTIVA	X	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA		X
CASA DI RIPOSO	X	
CENTRO DISABILI		X
SERVIZI CIMITERIALI	X	
ASILI NIDO	X	
AGGREGAZIONE GIOVANILE		X
IMPIANTI SPORTIVI		X
PALESTRA COMUNALE	X	
RETI A BANDA LARGA		X
RISCOSSIONE TRIBUTI		X

Con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 30/11/2022 il Comune di Corridonia ha affidato, secondo la forma giuridica dell'affidamento in house providing, alla società CORRIDONIA SERVIZI S.R.L. unipersonale, società totalmente posseduta e controllata dall'ente, la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata dei medesimi, a partire dal 01/01/2023 fino al 31/12/2031. La gestione del servizio dei rifiuti urbani viene svolta per conto dei comuni soci, secondo la forma giuridica dell'affidamento in house providing, dalla società COSMARI s.r.l., il cui capitale sociale è posseduto dai comuni appartenenti all'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) dell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n. 3 Macerata, che è l'Ente di governo di ambito per la gestione del servizio rifiuti per i comuni appartenenti alla provincia di Macerata, che comprende anche il Comune di Corridonia, e per il Comune di Loreto appartenente, invece, alla provincia di Ancona.

Ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009, come modificata ed integrata dalla L.R. Marche n.18/2011, la gestione dei rifiuti è attribuita agli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.), corrispondenti alle province marchigiane (A.T.O. n. 1 Pesaro e Urbino, A.T.O. n. 2 Ancona, A.T.O. n. 3 Macerata, A.T.O. n. 4 Fermo, A.T.O. n. 5 Ascoli Piceno) e per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia e i Comuni ricompresi in ciascun A.T.O. devono costituirsi in Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.), dotata di personalità giuridica. Nell'A.T.O. n. 3 Macerata in cui è compreso il Comune di Corridonia, l'Assemblea Territoriale d'Ambito n. 3 (A.T.A. n.3) risulta formalmente costituita in data 05 aprile 2013, a seguito dell'avvenuta stipulazione della Convenzione obbligatoria di cui alla predetta L.R. N. 24/2009.

Nell'anno 2017, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. Marche n. 18/2016, il Comune di Loreto è entrato a far parte dell'A.T.O. n. 3 Macerata a seguito della deliberazione assembleare n. 2 del 10 gennaio 2017 in esito al relativo procedimento amministrativo avviato alla fine dell'anno 2016.

L'A.T.A. n. 3 Macerata organizza il servizio di gestione dei rifiuti urbani e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza, sulla base di quanto approvato nell'apposito Piano d'Ambito (PdA). Applica, inoltre, a livello locale la regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel territorio di propria competenza, secondo le direttrici definite dalle norme di settore e dal regolatore nazionale, l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Con delibera assembleare n. 2 del 31 ottobre 2013, l'A.T.A. n.3 Macerata ha affidato per la durata di 15 anni, con decorrenza dal 25 febbraio 2014 fino al 24 febbraio 2029, la gestione del servizio dei rifiuti alla società COSMARI s.r.l. (gestore unico) secondo la forma giuridica dell'affidamento in house providing, sottoscrivendo con la società COSMARI s.r.l., in data 25 febbraio 2014, il relativo contratto di servizio.

Il Comune di Corridonia ha affidato, sotto la forma giuridica dell'affidamento in house providing, alla società CORRIDONIA SERVIZI s.r.l. unipersonale il servizio di spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade pubbliche site nel territorio dell'ente, servizio che non rientra nella ricognizione dei servizi pubblici locali, in quanto detto servizio viene considerato servizio strumentale.

Il perimetro costituito dai servizi di rilevanza economica affidati

Le forme di gestione

L'articolo 14 del D.Lgs. n. 201/2022 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico locale:

a) affidamento a terzi, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione.

b) affidamento a società mista pubblico-privata, come disciplinata dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;

c) affidamento a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al Decreto Legislativo n.175 del 2016. L'art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022 precisa che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con

riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house. Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale. Nel caso dei servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione deve essere altresì allegato un piano economico-finanziario (PEF) asseverato, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento. Il PEF deve essere aggiornato ogni triennio. Il contratto può essere stipulato dopo un periodo di standstill di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di affidamento accompagnata dalla motivazione qualificata. Fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge.

d) gestione in economia o mediante aziende speciali limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete. La gestione in economia consente l'assunzione diretta del servizio mediante l'utilizzazione dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante. L'attività di gestione del servizio viene esercitata dall'amministrazione locale attraverso l'utilizzazione del personale dell'amministrazione medesima. L'azienda speciale è, invece, un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL).

Ai fini della ricognizione di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022 occorre poi enucleare, all'interno della categoria dei servizi di interesse economico generale, solo quelli affidati all'esterno (in appalto o concessione), che non siano esercitati in economia o internamente all'ente.

Tipologia del servizio	Gestito in economia	Affidato all'esterno
TRASPORTO SCOLASTICO		X
ILLUMINAZIONE VOTIVA		X
CASA DI RIPOSO	X	
SERVIZI CIMITERIALI		X
ASILI NIDO	X	
PALESTRA COMUNALE	X	

La seguente tabella evidenzia, nell'ambito dei servizi esternalizzati, le modalità di affidamento:

Servizi rilevanza economica	Affidato a società partecipata	Affidato a terzi
-----------------------------	--------------------------------	------------------

generale affidati all'esterno	In house	Non in house	
TRASPORTO SCOLASTICO			all'A.T.I. composta dalla società Ago Uno s.r.l e dalla società Autolinee Onorati s.r.l.
ILLUMINAZIONE VOTIVA/SERVIZI CIMITERIALI	Corridonia Servizi srl Unipersonale		

I servizi a rete

Tra i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano quelli 'a rete', che consistono in servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

Sono tipici servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete:

- la distribuzione dell'energia elettrica;
- la distribuzione del gas naturale;
- il servizio idrico integrato;
- la gestione dei rifiuti urbani;
- il trasporto pubblico locale.

Il Governo italiano, a più riprese, ha inciso sulla materia dei servizi pubblici locali, innescando e incentivando un processo di riordino della disciplina, spinto dalla necessità di garantire una maggiore efficienza organizzativo-gestionale e riconoscendo al settore un ruolo strategico per il rilancio dell'economia.

I più recenti interventi si sono concentrati in particolare su:

- superamento della frammentazione organizzativo-gestionale, imponendo l'organizzazione dei servizi all'interno di ambiti territoriali ottimali (ATO);
- disciplina dell'affidamento dei servizi;
- regolamentazione delle gestioni in house, nel contesto dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche.

Il percorso di riordino è stato caratterizzato da una elevata complessità dovuta anche all'articolata governance del settore che vede un sistema di competenze stratificato lungo l'intera filiera istituzionale.

Più precisamente:

1. l'indirizzo e il coordinamento strategico sono attribuiti allo Stato, anche attraverso l'esercizio delle funzioni legislative di sua competenza, incluse quelle in materia di concorrenza;
2. la programmazione e il coordinamento a livello territoriale sono in capo alle Regioni, a partire dalla definizione degli assetti territoriali e organizzativi dei servizi (delimitazione ATO e individuazione degli enti di governo degli stessi);
3. le funzioni organizzative dei servizi sono esercitate dagli enti locali attraverso gli enti di governo d'ambito ai quali hanno l'obbligo di aderire;
4. la pianificazione e l'affidamento dei servizi competono agli enti di governo degli ATO che vi provvedono sulla base di dimensioni ottimali di efficienza ed economicità,

garantendo gli obblighi di servizio pubblico e universale, nonché la conformità con la disciplina comunitaria e nazionale.

La disciplina dei servizi pubblici locali ha dunque subito numerose modifiche normative nel corso degli anni, con interventi spesso non omogenei tra loro.

A mettere ordine a questo quadro normativo stratificato e complesso, è intervenuto il "Testo unico in materia di servizi pubblici locali" (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201), in attuazione dell'art. 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale sulla concorrenza). Il decreto si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell'interesse primario di cittadini e utenti.

La nuova disciplina individua quattro linee fondamentali da seguire:

- sussidiarietà e proporzionalità;
- ponderazione tra le soluzioni possibili con motivazione qualificata in caso di affidamento in house;
- pubblicità e trasparenza nella fase della scelta così come con riguardo all'espletamento delle gestioni dei servizi pubblici;
- rafforzamento e diffusione del ricorso al principio di concorrenza nei servizi pubblici locali.

Il decreto di riordino ha inoltre tenuto conto della necessità di coordinamento con le norme di settore, con particolare riferimento a:

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per i servizi idrico e rifiuti;
- D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, per il trasporto pubblico locale.

Ha infatti previsto, all'art. 4, che le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.

Il Testo Unico ha proceduto ad una nuova organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali, prevedendo un nuovo assetto di competenze in capo ai vari enti, in particolare Città metropolitane e Province.

Servizio idrico e gestione rifiuti

Per il servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani l'art. 33 del decreto di riordino dei servizi pubblici locali - ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto – consente agli enti di governo dell'ambito e alle autorità di regolazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto medesimo, di partecipare ai soggetti incaricati della gestione del servizio idrico.

Inoltre, al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006), a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3.

Infine, si ammette la gestione in economia o mediante aziende speciali anche per le gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa vigente.

Trasporto pubblico locale

Relativamente al trasporto pubblico locale l'art. 32 afferma l'applicabilità delle disposizioni di cui al titolo III (Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nonché degli articoli 29 (Rimedi non giurisdizionali), 30 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali) e 31 (Trasparenza nei servizi pubblici locali) del Decreto n. 201/2022.

Sono previste, poi, delle norme speciali:

- nella scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio si tiene anche conto anche di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 14, commi 2 e 3 e dell'articolo 17;
- ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II (Organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali) e al titolo IV (Disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali) e V (Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza) del Decreto n. 201/2022, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore;
- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022 con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

Servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

Infine, gli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo n. 201/2022 dispongono la non applicabilità delle disposizioni del medesimo decreto ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea) e agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

I servizi non a rete

Per definire i servizi pubblici a rilevanza economica non a rete si fa riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023, riguardante i servizi non demandati alla competenza di un'Autorità indipendente o di altra autorità di regolazione.

Il decreto individua come servizi pubblici a rilevanza economica non a rete:

- impianti sportivi (eccezione fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art.36 del D.Lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
- luci votive;
- trasporto scolastico.

Finalità della ricognizione

La ricognizione deve dare conto dell'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone, in modo analitico, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio.

Occorre pertanto tenere conto degli atti ed indicatori ex articoli 7, 8 e 9 del decreto (costi di riferimento, schemi tipo di PEF, livelli minimi di qualità, schemi di bandi e contratti, indicatori, ecc.) definiti, per i servizi a rete, dalle Autorità di settore e, per quelli non a rete, dai Ministeri;

Infine, viene verificata la misura del ricorso agli affidamenti ex articolo 17, comma 3, 2° periodo, del D.Lgs. 201/2022 di importo superiore alle soglie di rilevanza europea e privi di procedura ad evidenza pubblica, e la misura del ricorso agli affidamenti a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

Analisi dei singoli servizi

Efficienza, qualità del servizio e rispetto degli obblighi contrattuali sono i punti cardine della ricognizione annuale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. La puntuale individuazione dell'andamento del servizio dal punto di vista economico si basa su parametri e livelli standard di servizio, al fine di rilevare anche la misura del ricorso agli affidamenti in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. L'articolo 7 del Decreto di Riordino (Dlgs 201/22) stabilisce la competenza delle autorità di regolazione ai fini della individuazione dei costi, dello schema tipo di piano economico-finanziario, degli indicatori e dei livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, invece, gli atti e gli indicatori sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Agli enti locali è consentito l'esercizio della facoltà regolamentare al fine di definire condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati gestionali dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità.

Il decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023 ha stabilito le prime linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali, con le quali sono stati definiti:

- i costi di riferimento dei servizi;
- lo schema tipo di piano economico-finanziario;
- gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi.

Il contratto di servizio e i controlli sulla gestione

Il contratto di servizio è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico (nonché con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali). Il contratto contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

Il D.Lgs. n. 201/2022 prevede un contenuto minimo del contratto relativo ai seguenti aspetti:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) la durata del rapporto contrattuale;

- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) gli obblighi di servizio pubblico;
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- l) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- m) le garanzie finanziarie e assicurative;
- n) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;
- o) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

Le relazioni fra l'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022 e l'articolo 20 del D.Lgs. n.175/2016 (Tusp)

L'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce l'obbligo di adozione di un provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, con predisposizione, ove ne ricorrano i presupposti, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione, nonché di una rendicontazione circa le azioni precedentemente avviate.

A questo adempimento ora si affiancano le disposizioni dell'articolo 30 del D.Lgs. n.201/2022 che fanno coincidere, all'approvazione del piano di revisione periodica ex articolo 20 del D.Lgs. n.175/2016, il termine di predisposizione della nuova ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo quindi per le Amministrazioni la predisposizione, entro il termine del 31 dicembre, di due distinte analisi, tra loro correlate.

Il comma 2 dell'articolo 30 prevede, poi, che, nel caso specifico degli affidamenti a società in house, la nuova ricognizione dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica debba intendersi quale vera e propria appendice della revisione delle società partecipate ex articolo 20 del TUSP.

Sul tema, interviene altresì il comma 5 dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 201/2022, nel punto in cui prevede che, nell'ambito della revisione ex art. 20 del TUSP, l'Amministrazione evidenzia ora anche le ragioni che sul piano economico e qualitativo dei servizi giustificano

il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati di gestione ottenuti.

Pubblicazione e trasparenza

Il comma 2 dell'articolo 31 del D.Lgs. n.201/2022 prevede che la relazione ex articolo 30 del medesimo decreto debba essere:

- pubblicata, senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante;
- trasmessa contestualmente all'Anac per la pubblicazione sul suo portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;
- resa accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento ai luoghi di prima pubblicazione indicati ai punti precedenti.

Analisi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di CORRIDONIA

Si espone di seguito l'analisi con riferimento a ciascun servizio, seguendo l'ordine di esposizione della tabella.

Servizi rilevanza economica generale affidati all'esterno	Affidato a società partecipata		Affidato a terzi
	In house	Non in house	
ILLUMINAZIONE VOTIVA/SERVIZI CIMITERIALI/RIFIUTI	Corridonia Servizi srl Unipersonale		
TRASPORTO SCOLASTICO			all'A.T.I. composta dalla società Ago Uno s.r.l e dalla società Autolinee Onorati s.r.l.

Sezione A - Affidamenti in house

Sezione che costituisce appendice al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp

1. Servizio ILLUMINAZIONE VOTIVA/SERVIZI CIMITERIALI

1. Descrizione

-Con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 30/11/2022 il Comune di Corridonia ha affidato, secondo la forma giuridica dell'affidamento in house providing, la gestione dei servizi cimiteriali e di illuminazione votiva alla società CORRIDONIA SERVIZI s.r.l. unipersonale, società interamente posseduta e controllata dal Comune di Corridonia, per il periodo 01/01/2023 al 31/12/2031.

2. Andamento economico ed efficienza del servizio illuminazione votiva/servizi cimiteriali

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi affidati si riportano, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica i seguenti stanziamenti di bilancio per gli anni 2022/2023:

2022	€75.000,00
2023	€75.000,00

lo stanziamento di risorse pro capite è il seguente:

STANZIAMENTO PRO-CAPITE	€5,11
--------------------------------	--------------

Il concreto andamento economico del servizio può altresì essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Si riporta, di seguito, il bilancio della società CORRIDONIA SERVIZI s.r.l. unipersonale:

CONTO ECONOMICO			
		31/12/2022	31/12/2021
A	Componenti positivi della gestione	2.406.201,00 €	2.325.363,00 €
B	Componenti negativi della gestione	2.384.437,00 €	2.190.171,00 €
Risultato della gestione operativa		21.764,00 €	135.192,00 €
C	Proventi ed oneri finanziari		

	Proventi finanziari	2.066,00 €	63,00 €
	Oneri finanziari	5.757,00 €	7.572,00 €
D	Rettifica di valore attività finanziarie		
	Rivalutazioni	- €	- €
	Svalutazioni	- €	- €
	Risultato gestione finanziaria	- 3.691,00 €	- 7.509,00 €
Risultato della gestione			
		18.073,00 €	127.683,00 €
Risultato prima delle imposte			
		18.073,00 €	127.683,00 €
	Imposte	- €	3.548,00 €
Risultato d'esercizio			
		18.073,00 €	124.135,00 €

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
Immobilizzazioni immateriali	- €	- €
Immobilizzazioni materiali	378.541,00 €	472.013,00 €
Immobilizzazioni finanziarie	- €	- €
Totale Immobilizzazioni	378.541,00 €	472.013,00 €
Rimanenze	- €	- €
Crediti	302.586,00 €	1.186.386,00 €
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	- €	- €
Disponibilità liquide	792.975,00 €	11.434,00 €
Totale attivo circolante	1.095.561,00 €	1.197.820,00 €
Ratei e risconti	7.462,00 €	9.732,00 €
TOTALE ATTIVO	1.481.564,00 €	1.679.565,00 €
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
Patrimonio netto	491.541,00 €	473.467,00 €
Fondo rischi e oneri	- €	- €
Trattamento di fine rapporto (TFR)	173.694,00 €	148.621,00 €
Debiti	756.359,00 €	1.014.433,00 €

<i>Ratei e risconti</i>	59.970,00 €	43.044,00 €
TOTALE PASSIVO	1.481.564,00 €	1.679.565,00 €

Si riportano altresì un set di indicatori di bilancio finalizzati ad agevolare l'analisi dello stesso.

REDDITIVITA' DEL CAPITALE PROPRIO (R.O.E.)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022	%	2021	%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO /PATRIMONIO NETTO		3,68%		26,22%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	18.073		124.135	
PATRIMONIO NETTO	491.541		473.467	

INDICE DI INDEBITAMENTO (LEVERAGE)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022	%	2021	%
TOTALE IMPIEGHI/PATRIMONIO NETTO		3,01		3,55
TOTALE IMPIEGHI	1.481.564		1.679.565	
PATRIMONIO NETTO	491.541		473.467	

REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO (R.O.I.)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022	%	2021	%
RISULTATO OPERATIVO/TOTALE IMPIEGHI		1,47%		8,05%
RISULTATO OPERATIVO	21.764		135.192	
TOTALE IMPIEGHI	1.481.564		1.679.565	

REDDITIVITA' LORDA DELLE VENDITE (R.O.S.)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022	%	2021	%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI PROD. /RICAVI		1,01%		6,09%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	21.764		135.192	
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	2.151.584		2.220.851	

INDICE DI ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
RICAVI DI VENDITA/TOTALE IMPIEGHI		1,45		1,32
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	2.151.584		2.220.851	
TOTALE IMPIEGHI	1.481.564		1.679.565	

AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI (INDICE DI COPERTURA PRIMARIO)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
CAPITALE PROPRIO+U.E./TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1,30		1,00
CAPITALE PROPRIO + UTILE DI ESERCIZIO	491.541		473.467	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	378.541		472.013	

COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON LE PASSIVITA' CONSOLIDATE				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
PASSIVITA' CONSOLIDATE/TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		0,54		0,31

PASSIVITA' CONSOLIDATE	203.812	148.621
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	378.541	472.013

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA (INDICE SECCO DI LIQUIDITA' - QUICK TEST)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022		2021	
DISPONIBILITA' LIQUIDE/PASSIVITA' CORRENTI		1,01		0,01
DISPONIBILITA' LIQUIDE	792.975		11.434	
PASSIVITA' CORRENTI	786.211		1.057.477	

3. La qualità del servizio fornito

Descrizione	Servizi cimiteriali	Luci votive
Qualità contrattuale		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	SI	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	SI	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	SI	SI
Tempo di attivazione del servizio	SI	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	SI	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	SI	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	SI	SI
Cicli di pulizia programmata	SI	SI
Carta dei servizi	NO	NO
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	SI	SI
Qualità tecnica		
Mappatura delle attività relative al servizio	SI	SI

Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	SI	non applicabile
Predisposizione di un piano di controlli periodici	Si	Si
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	Si	Si
Accessibilità utenti disabili	Si	Si
Altri indicatori	--	--
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico		
Agevolazioni tariffarie	NO	NO
Accessi riservati	non applicabile	non applicabile
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	--	--

4. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali. La società ha rispettato quanto previsto dal contratto di servizio.

MOTIVAZIONI IN HOUSE

Il Comune di Corridonia ha il 100% delle quote della Società "Corridonia Servizi s.r.l.", società unipersonale con socio unico: Comune di Corridonia. La Società Corridonia Servizi S.r.l., ha i requisiti per l'affidamento dei servizi "in house providing", poiché sono presenti le tre condizioni di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., successivamente sostituito dal comma 1 dell'art. 14 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, e poi abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 12 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, nonché le condizioni previste dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare:

- a) il soggetto affidatario-concessionario è una società a capitale interamente pubblico;
- b) il soggetto proprietario-concedente esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- c) la società affidataria-concessionaria realizza la parte più importante della propria attività con l'ente proprietario, in quanto oltre l'ottanta per cento (80%) del fatturato della società stessa è costituito da ricavi da servizi prestati nei confronti di questo Ente.

Sezione B - Affidamenti NON in house

Sezione da approvare contestualmente al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp

1. Servizio TRASPORTO SCOLASTICO

1. Descrizione

Con determina n. 97/263 del 01/08/2018 emessa dalla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Potenza Esino Musone in base alla Convenzione stipulata con il Comune di Corridonia, la gestione del servizio del trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia primaria e secondaria di I grado del Comune di Corridonia è stata aggiudicata all'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) composta dalla società Ago Uno s.r.l. e dalla società Autolinee Onorati s.r.l. per i seguenti anni scolastici 2018/2019-2019/2020-2020/2021. L'affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico è stato rinnovato per gli ulteriori 2 anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 alla predetta A.T.I. Attualmente, la gestione del servizio del trasporto scolastico viene svolta, in regime di proroga, dalla predetta A.T.I..

2. Andamento economico ed efficienza del servizio TRASPORTO SCOLASTICO

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi affidati si riportano, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica i seguenti stanziamenti di bilancio per gli anni 2022/2023:

2022	€232.000,00
2023	€274.000,00

lo stanziamento di risorse pro capite è il seguente:

STANZIAMENTO PRO-CAPITE 2022	€15,81
STANZIAMENTO PRO-CAPITE 2023	€18,67

Il concreto andamento economico del servizio può altresì essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'A.T.I..

Il bilancio dell'A.T.I. è composto dal bilancio della società Ago Uno s.r.l. e dal bilancio della società Autolinee Onorati s.r.l.

Si riporta, di seguito, il Bilancio della società Ago Uno s.r.l.

CONTO ECONOMICO			
		31/12/2022	31/12/2021
A	Componenti positivi della gestione	7.542.909,00 €	5.788.387,00 €
B	Componenti negativi della gestione	7.110.154,00 €	5.940.565,00 €
Risultato della gestione		432.755,00 €	- 152.178,00 €
C	Proventi ed oneri finanziari		
	Proventi finanziari	60,00 €	121,00 €
	Oneri finanziari	199.567,00 €	97.275,00 €
D	Rettifica di valore attività finanziarie		
	Rivalutazioni	- €	- €
	Svalutazioni	- €	- €
	Risultato gestione finanziaria	- 199.507,00 €	- 97.154,00 €
Risultato della gestione operativa		233.248,00 €	- 249.332,00 €
Risultato prima delle imposte		233.248,00 €	- 249.332,00 €
	Imposte	84.148,00 €	5.457,00 €
Risultato d'esercizio		149.100,00 €	- 254.789,00 €

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	-	-
Immobilizzazioni immateriali	586.652,00 €	627.062,00 €
Immobilizzazioni materiali	1.247.825,00 €	1.174.174,00 €
Immobilizzazioni finanziarie	57.758,00 €	49.658,00 €
Totale Immobilizzazioni	1.892.235,00 €	1.850.894,00 €
Rimanenze	8.103,00 €	12.487,00 €
Crediti	5.291.611,00 €	4.866.054,00 €
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	- €	- €
Disponibilità liquide	132.914,00 €	496.910,00 €

Totale attivo circolante	5.432.628,00 €	5.375.451,00 €
Ratei e risconti	237.509,00 €	165.334,00 €
TOTALE ATTIVO	7.562.372,00 €	7.391.679,00 €
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
Patrimonio netto	350.621,00 €	201.521,00 €
Fondo rischi e oneri	256.755,00 €	256.755,00 €
Trattamento di fine rapporto (TFR)	904.053,00 €	820.886,00 €
Debiti	5.844.797,00 €	5.808.290,00 €
Ratei e risconti	206.146,00 €	304.227,00 €
TOTALE PASSIVO	7.562.372,00 €	7.391.679,00 €

Si riportano altresì un set di indicatori di bilancio finalizzati ad agevolare l'analisi dello stesso.

REDDITIVITA' DEL CAPITALE PROPRIO (R.O.E.)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022	%	2021	%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO / PATRIMONIO NETTO		42,52%		-126,43%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	149.100		(254.789)	
PATRIMONIO NETTO	350.621		201.521	

INDICE DI INDEBITAMENTO (LEVERAGE)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022		2021	
TOTALE IMPIEGHI/PATRIMONIO NETTO		21,57		36,68
TOTALE IMPIEGHI	7.562.372		7.391.679	
PATRIMONIO NETTO	350.621		201.521	

REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO (R.O.I.)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022	%	2021	%
RISULTATO OPERATIVO/TOTALE IMPIEGHI		5,72%		-2,06%
RISULTATO OPERATIVO	432.755		(152.178)	
TOTALE IMPIEGHI	7.562.372		7.391.679	

REDDITIVITA' LORDA DELLE VENDITE (R.O.S.)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022	%	2021	%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI PROD. /RICAVI		6,27%		-2,82%
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	432.755		(152.178)	
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.905.696		5.393.800	

INDICE DI ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022	%	2021	%
RICAVI DI VENDITA/TOTALE IMPIEGHI		0,91		0,73
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	6.905.696		5.393.800	
TOTALE IMPIEGHI	7.562.372		7.391.679	

AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI (INDICE DI COPERTURA PRIMARIO)				
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI		VALORI	
	2022	%	2021	%
CAPITALE PROPRIO+U.E./TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			0,19	0,11

CAPITALE PROPRIO + UTILE DI ESERCIZIO	350.621	201.521
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.892.235	1.850.894

COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON LE PASSIVITA' CONSOLIDATE

FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI	
	2022	2021
PASSIVITA' CONSOLIDATE/TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1,56	1,64
PASSIVITA' CONSOLIDATE	2.957.362	3.027.820
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.892.235	1.850.894

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA (INDICE SECCO DI LIQUIDITA' - QUICK TEST)

FORMULA / VOCI DI BILANCIO	VALORI	
	2022	2021
DISPONIBILITA' LIQUIDE/PASSIVITA' CORRENTI	0,03	0,12
DISPONIBILITA' LIQUIDE	132.914	496.910
PASSIVITA' CORRENTI	4.254.389	4.162.338

Il bilancio della società Autolinee Onorati s.r.l. relativo all'esercizio 2022 non è stato depositato presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente in base all'ubicazione della sede legale della predetta società.

3. La qualità del servizio fornito

Descrizione	Trasporto scolastico
Qualità contrattuale Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	SI

Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	SI
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	SI
Tempo di attivazione del servizio	SI
Tempo di risposta motivata a reclami	SI
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	SI
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	SI
Cicli di pulizia programmata	SI
Carta dei servizi	SI
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	SI
Qualità tecnica	
Mappatura delle attività relative al servizio	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	SI
Accessibilità utenti disabili	SI
Altri indicatori	--
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico	
Agevolazioni tariffarie	SI
Accessi riservati	SI (solo per i servizi di trasporto disabili svolto dalla Croce Verde e svolto dalla P.A.R.S. per gli utenti frequentanti il C.S.E.R. "Il Ciclamino")
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	--

4. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali. Le società hanno rispettato gli obblighi previsti dal contratto.

CORRIDONIA, 23 dicembre 2023

Appendice normativa

Art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7 del D.Lgs. n. 201/2022

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma

2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8 del D.Lgs. n. 201/2022

Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

Art. 9 del D.Lgs. n. 201/2022

1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.